



COMUNE DI CARIMATE
Provincia di Como

COMANDO POLIZIA LOCALE
Piazza Castello



Modello PA 920

Versione 01/2005

ORDINANZA N. 39/2024 DEL 22.04.2024

**PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA IMPIANTI TERMICI DI
RISCALDAMENTO**

IL SINDACO

Richiamato il Piano nazionale di Contenimento dei Consumi di gas del 6 settembre 2022 che prevede, al fine di abbattere i consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del riscaldamento;

Considerato che il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022 riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione prevista dall'art. 4 del DPR n. 74/2013 (articolo 1, comma 1), portando inoltre i limiti della zona climatica E a un orario massimo di accensione giornaliera di 13 ore tra il 22 ottobre e il 7 aprile (articolo 1, comma 2);

Richiamato l'articolo 1, comma 6, del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 06/10/2022, che prevede "al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

Valutato che le condizioni climatiche attuali – nel prossimo periodo - rendono opportuna la possibile accensione degli impianti di riscaldamento oltre il ciclo di attivazione e che obiettivo primario è la tutela della salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in precarie condizioni di salute;

Visto il D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/98;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D. L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dai Sindaci sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura prevista dalla legge n.689/1981;

AUTORIZZA

Per le motivazioni di cui in premessa, **sino al 1 Maggio 2024 compreso**, l'accensione **facoltativa** degli impianti termici per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 6,5 ore giornaliere, anche frazionate.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale Online e sul sito Internet del Comune. Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.

Si avverte che, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.q) del decreto legislativo n.104 del 2 luglio 2010, contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.A. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO

ROBERTO ALLEVI



Roberto Allevi